

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 14 – 29 luglio 2011, n. 30242

(*Presidente Squassoni – Relatore Ramacci*)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 dicembre 2010, la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza emessa il 10 luglio 2009 dal Tribunale di Biella e riduceva la pena inflitta a D.F. e R.E.L. per il reato di atti osceni commessi all'interno di un'autovettura, ferma in una piazza, all'interno della quale venivano sorpresi completamente nudi uno sopra l'altra da personale dell'Arma dei Carabinieri.

Avverso tale decisione entrambi proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la sussistenza del contestato reato sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto non vi era volontà cosciente di compiere atti obiettivamente idonei ad offendere la verecondia sessuale, cosicché doveva ritenersi configurarle l'illecito amministrativo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 527 c.p. per il fatto commesso per colpa.

Rilevavano che, al più, i fatti contestati andavano qualificati come atti contrari alla pubblica decenza sanzionati dall'articolo 726 c.p.

Con un secondo motivo di ricorso deducevano il vizio di motivazione, asserendo che i giudici del gravame non avrebbero sufficientemente approfondito l'analisi della fattispecie di reato, limitandosi a condividere le argomentazioni poste a sostegno della decisione di primo grado ed operando una mera sommatoria degli indizi di reato senza procedere ad una valutazione globale degli stessi.

Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I fatti contestati sono stati infatti correttamente qualificati dalla Corte territoriale attraverso una corretta considerazione dei dati fattuali offerti alla sua valutazione ed un puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte.

Va a tale proposito ricordato che il reato di atti osceni è reato di pericolo, con la conseguenza che la visibilità degli atti posti in essere deve essere valutata "ex ante", in relazione al luogo e all'ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere (Sez. III n. 12419, 20 marzo 2008; Sez. III n. 4954, 21 aprile 2000; Sez. III n. 1901, 24 maggio 1996; Sez. III n. 6309, 25 maggio 1992).

Con specifico riferimento ai fatti commessi all'interno di autovettura, si è ritenuta la sussistenza del reato nel caso in cui siano mancate cautele ed opportuni accorgimenti per evitare di essere visti (Sez. III 6309/92, 4954/00, 12419/08 cit.).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha considerato adeguatamente la circostanza che i fatti risultano essere avvenuti all'interno di un'autovettura parcheggiata su una piazza centrale di un paese senza alcuna specifica cautela cosicché, anche in ora notturna, occasionali passanti

avrebbero potuto facilmente percepire quanto avveniva all'interno, come effettivamente fecero  
i carabinieri operanti.

Altrettanto correttamente è stata ritenuta la piena sussistenza dell'elemento psicologico del reato, escludendo che le modalità dell'azione potessero deporre nel senso di una soggettiva convinzione di non essere veduti.

Va aggiunto che la Corte d'Appello non poteva neppure pervenire ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti collocandoli, come ipotizzato dai ricorrenti, nella fattispecie degli atti contrari alla pubblica decenza.

Anche in questo caso la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, ha recentemente (Sez. III n. 15676, 23 aprile 2010) ribadito, richiamando altri precedenti, le differenze intercorrenti tra le due fattispecie, ricordando come gli atti osceni siano sempre connotati da un contenuto di tipo sessuale, diversamente dagli atti contrari alla pubblica decenza che comprendono, più genericamente, le offese al pudore quali conseguenze della violazione di norme etico - sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza.

A tali diversità, di natura definita "qualitativa" si aggiungono quelle di natura "quantitativa" connotate dal diverso grado di offesa del bene giuridico tutelato, poiché gli atti osceni ledono il sentimento della moralità sessuale in maniera talmente elevata da suscitare disprezzo e repulsione in chi vi assista, mentre l'ipotesi contravvenzionale si concreta con il venir meno del doveroso riserbo attinente alla sfera sessuale che genera disagio, fastidio o riprovazione.

Si tratta di una distinzione che, pur assumendo profili meno netti in ragione della naturale evoluzione dei costumi non può ritenersi del tutto eliminata o, comunque, superabile in presenza di comportamenti, quali il mostrarsi completamente nudi all'interno di un'autovettura durante il compimento di un atto sessuale, sicuramente offensivi del pudore e certamente avvertiti come tali, indipendentemente dalle condizioni attuali di sviluppo sociale e culturale.

Le pur pregevoli distinzioni effettuate in ricorso, alla luce dei dati fattuali offerti all'attenzione dei giudici del gravame, non possono essere pertanto condivise.

Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione impugnata si presenta sostenuta da un solido apparato argomentativo che consente di ripercorrere agevolmente l'iter logico - giuridico tracciato dalla Corte territoriale in modo completo e convincente, affrontando compiutamente tutte le questioni prospettate con l'atto di appello e fornendo alle stesse adeguata risposta.

La tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione impugnata la rendono, dunque, immune da censure.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.